



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 6 febbraio 2015, n. 6

Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 147 del 5 dicembre 2012 relativa a:

- Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 4,6 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Celle San Vito. Società: Edison Energie Speciali S.p.A. con sede legale in Milano, via Foro Buonaparte, 31 - P. IVA. 12921540154.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,
Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

Con Determinazione dirigenziale n. 147 del 5.12.2012 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 4,6 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Celle San Vito alla società: Edison Energie Speciali S.p.A. con sede legale in Milano, via Foro Buonaparte n.31, P.IVA. 12921540154;

Con nota n.2746 del 29.03.2013, la Società ha richiesto una proroga di 24 mesi del termine di inizio dei lavori, concessa con D.D. n.26 del 22 aprile 2013;

L'autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza, stabilite dalla normativa in materia e ribadite nell'atto d'Impegno e nella Convenzione sottoscritti dalla Società proponente, nonché nella autorizzazione unica, agli atti di questo Ufficio. In particolare, la mancata presentazione delle polizze fideiussorie in favore della Regione e del Comune ai sensi dell'art. 4, della L.R. 31/2008, come modificato dall'art. 5 della L.R. 25/2010, entro i termini stabiliti, costituisce, ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi, ove ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere.

Rilevato che:

- l'art. n. 7 della D.D. n. 147 del 5 dicembre 2012 obbligava la Società a depositare la documentazione, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n.31/2008 entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori;

- il progetto in relazione agli adempimenti di cui al punto precedente, non è assistito da alcuna polizza fideiussoria e che quindi la società proponente non ha assolto alla funzione di garanzia del terzo e nel caso specifico della Regione e del Comune;

- con nota prot.n.2480 del 15.04.2014 codesta Società ha comunicato che i lavori per la costruzione dell'impianto in oggetto, avrebbero avuto inizio in data 6.05.2014;
- con nota acquisita al prot.n.2623 del 29.04.2014, il Comune di Celle San Vito ha emanato il provvedimento con il quale opponeva il proprio diniego all'inizio dei lavori relativi alla realizzazione del parco eolico;
- la Società ha presentato ricorso al TAR Puglia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del diniego di inizio dei lavori di cui sopra;
- il TAR Puglia, con l'ordinanza n.329/2014 ha respinto l'istanza cautelare promossa dalla Società, pertanto quest'ultima ha presentato appello al Consiglio di Stato avverso la medesima ordinanza;
- Il Consiglio di Stato con Decreto del 16 luglio 2014 n.3195/14 ha sospeso l'efficacia del provvedimento di diniego del Comune di Celle San Vito ed ha autorizzato la Società ad iniziare i lavori;
- Pertanto la Società con nota prot.n.4352 del 22.07.2014, ha comunicato che i lavori avrebbero avuto inizio in data odierna;
- con nota prot.n.6535 del 15.12.2014 codesta Società ha comunicato la sospensione dei lavori per la realizzazione del parco eolico di cui trattasi, in attesa della sentenza del TAR Puglia, nel giudizio pendente in ordine alla controversia con il Comune di Celle San Vito chiedendo allo Scrivente di voler considerare sospeso il decorso del termine di 180 giorni per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art.7 della D.D. n.147/2012;
- questo Servizio, con nota prot.n.6685 del 22.12.2014, ha precisato che la L.R.n.25/2012 non prevede alcuna ipotesi di sospensione del termine per l'ottemperanza degli obblighi assunti dalla Società con l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica;
- entro i termini stabiliti, ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 della L.R. 25/2012

Constatato che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 31/2008 "Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui all'art. 2, determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi;

Lo scrivente Servizio, sulla base di quanto riportato in narrativa e della relazione istruttoria a firma del funzionario istruttore ing. Valentina Benedetto rep. n. 6 del 06/02/2015 condividendone le conclusioni, ritiene necessario dare seguito e procedere con la declaratoria di decadenza della Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 147 del 5.12.2012, dichiarando l'avvenuta decadenza della stessa per le motivazioni di cui al presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;

Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2)

Di confermare la decadenza di diritto ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 31/2008 della determinazione dirigenziale n. 147 del 5.12.2012 con cui si è provveduto al rilascio alla società Edison Energie Speciali avente sede legale in Milano, alla via Foro Buonaparte n.31, P.IVA 12921540154 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 4,6 MW, ubicato nel comune di Celle San Vito e delle relative opere di connessione alla rete elettrica.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica la presente determinazione alla società Edison Energie Speciali avente sede legale in Milano, alla via Foro Buonaparte n.31, P.IVA 12921540154, al Comune di Celle San Vito ed a Enel S.p.A.

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
